



**REGOLAMENTO**  
**per il conferimento di contratti di ricerca ai**  
**sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010,**  
**n. 240**

(proposto dal Senato Accademico nella seduta del 26 febbraio 2025 e  
deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 6 marzo 2025)



D.R. 2.4.2025 n. 134

recante emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

#### **IL RETTORE**

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitari;
- visto il D.L. 30 aprile 2022 n. 36;
- vista la Legge 30 giugno 2022 n. 79;
- visto l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli vigente;
- vista la delibera del Comitato Esecutivo nella riunione del 6 marzo 2025, che su proposta del Senato Accademico nella seduta del 26 febbraio 2025 ha approvato l'emanazione del "Regolamento per l'istituzione e il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,

#### **DECRETA**

##### **ART. 1**

E' emanato il "Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

##### **ART. 2**

Il Regolamento di cui al presente decreto rettorale entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.

Prof. Paolo Boccardelli



## **Articolo 1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti, ed è emanato in attuazione:

- dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea del ricercatore e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità Europea n. 251 dell'11 marzo 2005;
- del vigente Codice Etico della Luiss Guido Carli;
- del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Luiss Guido Carli.

## **Articolo 2**

### **Natura e durata del contratto**

Il contratto di ricerca è un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato che l'Università può stipulare, su proposta di Dipartimenti, Post-graduate schools o Centri di Ricerca, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, su base competitiva e/o sulla base di specifici accordi o convenzioni in conto terzi.

Il contratto di ricerca ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni, su motivata richiesta del Responsabile Scientifico e previa verifica della disponibilità dei fondi interni.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, finanziati con fondi esterni, il contratto di ricerca ha durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

L'eventuale proroga deve essere richiesta e motivata dal Responsabile Scientifico, previa verifica della disponibilità finanziaria del progetto di ricerca a copertura totale della posizione ed entro la durata dello stesso, oltre che nel rispetto dei vincoli di legge.

La durata complessiva dei contratti di ricerca attribuiti ad un singolo soggetto, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a complessivi cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.

Ai fini della durata complessiva dei contratti di ricerca non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

## **Articolo 3**

### **Importo del contratto**

L'importo del contratto di cui al presente Regolamento è stabilito in sede di contrattazione collettiva ed è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Un'eventuale maggiorazione dell'importo del contratto può essere deliberata nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, interamente finanziati con fondi esterni.

L'importo maggiorato del contratto di ricerca non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, stabilito in sede di contrattazione collettiva.



Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, interamente finanziati con fondi esterni, l'eventuale maggiorazione è determinata in funzione della dotazione finanziaria del progetto e salvo quanto espressamente stabilito dal programma di finanziamento.

In deroga a quanto stabilito in riferimento ai compensi indicati nei paragrafi precedenti, fanno eccezione i contratti di ricerca conferiti a ricercatori aggiudicatari di finanziamenti esterni per specifici progetti individuali di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale (es. azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), i cui requisiti e l'importo siano stabiliti dall'accordo o dalla convenzione di finanziamento. In questi casi, l'importo del contratto – anche se superiore a quelli indicati nei paragrafi precedenti – è adeguato all'ammontare determinato nell'accordo o nella convenzione di finanziamento e, quindi, dal programma di finanziamento del progetto specifico di ricerca per il quale è attivata la posizione.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di selezione**

L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti e con le modalità previste nel presente Regolamento.

La stipula dei contratti di ricerca può avvenire anche in deroga alle procedure di selezione di cui al comma precedente, con ricercatori risultati vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione di durata almeno biennale, finanziati in esito a procedure competitive indette da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi e finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori. In questo caso, il conferimento e la stipula del contratto sono deliberati dal Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 5**

##### **Procedura di selezione per il conferimento di contratti di ricerca**

I Professori Ordinari, Associati, Ricercatori ex art. 24 co.3 lett. b) e i Ricercatori Tenure Track, presentano al proprio Dipartimento di afferenza, in qualità di Responsabili Scientifici, richiesta di indicazione di una procedura di selezione per il conferimento del contratto di ricerca. Nell'apposita scheda di richiesta del contratto di ricerca viene indicato quanto di seguito:

- Responsabile Scientifico;
- Dipartimento di afferenza dell'attività di ricerca;
- Gruppo e settore scientifico-disciplinare di afferenza prevalenti dell'attività di ricerca;
- Docente titolare dei fondi che finanziano il contratto (se diverso dal Responsabile Scientifico);
- Durata del contratto;
- Importo annuo lordo e importo complessivo lordo del contratto;
- Costo complessivo del contratto;
- Programma di ricerca oggetto del contratto e relativo titolo, in coerenza con gli obiettivi ed i risultati della progettualità di ricerca di riferimento;
- Funzioni specifiche relative alla posizione.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, interamente finanziati con fondi esterni, dovrà essere indicato, nella richiesta, anche:

- Ente Finanziatore;
- Programma di finanziamento (es PRIN, HORIZON EUROPE ecc.);
- Titolo del progetto e relativo CUP;
- Data di inizio e fine del progetto di ricerca finanziato;
- Ammontare dell'intero importo finanziato per il contratto.

Nel rispetto dei fondi interni o esterni di finanziamento dei contratti di ricerca, i Consigli di Dipartimento valutano e selezionano le richieste di cui al primo paragrafo e propongono al Comitato Esecutivo,



attraverso il Rettore, sentito il Senato Accademico, l'indizione delle procedure di selezione aventi ad oggetto i programmi di ricerca.

Il bando deve riportare quanto di seguito:

- a. Dipartimento ed eventuale ulteriore struttura di riferimento presso il quale è attivato il contratto (Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico);
- b. Responsabile Scientifico;
- c. Gruppo scientifico-disciplinare di riferimento;
- d. Settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- e. Eventuale lingua straniera di cui accertare la conoscenza in sede di colloquio;
- f. Durata contrattuale con l'indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo o proroga;
- g. Programma di ricerca per il quale viene attivata la posizione;
- h. Fonte di finanziamento;
- i. Requisiti di partecipazione, numero massimo di 5 pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, modalità e termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione per la posizione bandita;
- j. Informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni nell'ambito del programma di ricerca;
- k. Diritti e doveri del soggetto a cui viene attribuito il contratto;
- l. Trattamento economico e previdenziale spettante al soggetto a cui viene attribuito il contratto.

Del bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito web della Luiss Guido Carli e quello del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

## **Articolo 6**

### **Requisiti per la presentazione delle domande**

Possono presentare domanda di partecipazione:

- i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica;
- i soggetti iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca (ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica) purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

La partecipazione dei soggetti iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca (ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica) è ammessa ove compatibile con il programma di finanziamento del contratto di ricerca e con le regole di gestione, rendicontazione e controllo dello stesso, nel caso di un progetto specifico di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale e finanziato interamente da fondi esterni.

Il titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero o il titolo di specializzazione di area medica per i settori interessati, anche in corso di acquisizione, è valutato equivalente al solo fine della procedura di selezione e del conferimento del contratto di ricerca dalla Commissione giudicatrice.

I requisiti per la presentazione delle domande possono essere modificati e/o integrati in base alle previsioni del quadro normativo e regolamentare del programma di finanziamento del progetto specifico di ricerca nazionale, europeo o internazionale a cui afferisce il contratto di ricerca bandito secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Non può presentare domanda:

- il personale di ruolo a tempo indeterminato presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 (Ricercatore Tenure Track) come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;



- chi ha un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore di prima e seconda fascia afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione.

## **Articolo 7**

### **Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente Regolamento dovranno essere inoltrate al Rettore per mezzo di apposita procedura telematica, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al bando di concorso sul sito web di Ateneo.

Alle domande, oltre ai dati e alle dichiarazioni previste dal Bando, dovranno essere allegati:

- a) curriculum scientifico-professionale comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni (la commissione si riserva di richiedere ai candidati l'invio delle stesse in formato elettronico);
- b) In caso di dottorato estero:
  - se già conseguito, allegare titolo di dottorato di ricerca estero;
  - se non ancora conseguito, allegare certificato rilasciato dall'Ente di ricerca estero attestante che il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando;
- c) programma di ricerca proposto;
- d) eventuali ulteriori documenti richiesti dal bando di selezione, anche in virtù del programma di finanziamento esterno di carattere nazionale, europeo o internazionale a cui afferisce il contratto di ricerca bandito secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

## **Articolo 8**

### **Commissione giudicatrice per la procedura di selezione**

La valutazione dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento e composta da tre componenti appartenenti ad Atenei italiani o stranieri, da individuare tra i Professori Ordinari e Associati anche in pensione e tra i Ricercatori ex art. 24 comma 3, lett. b) e Ricercatori Tenure Track.

Almeno uno dei componenti della Commissione deve appartenere ai ruoli di professore Ordinario o Associato, anche stranieri.

Almeno due componenti della Commissione devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione istruttoria deve appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

L'eventuale nomina di componenti della Commissione appartenenti ad un gruppo scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto della chiamata dovrà essere motivata dal Consiglio di Dipartimento.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, interamente finanziati con fondi esterni, uno dei componenti della Commissione deve essere il Responsabile Scientifico.

La Commissione elegge al suo interno un presidente ed un segretario.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale con le modalità previste dal bando di concorso.

In caso di sostituzione di un commissario a procedura già avviata, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.



## **Articolo 9**

### **Procedura di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione**

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa dei candidati per titoli, pubblicazioni e colloquio, volta a valutare l'aderenza del programma di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

Ai fini della predetta procedura sono valutati:

- a) il curriculum scientifico-professionale;
- b) il dottorato di ricerca;
- c) il programma di ricerca presentato;
- d) lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- e) le pubblicazioni elencate;
- f) ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca se richiesta dal bando.

La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per il curriculum scientifico-professionale, il dottorato di ricerca, le pubblicazioni e le documentate attività di ricerca e di 40 punti da attribuire al colloquio, che comprende – oltre alla presentazione del programma di ricerca – anche la discussione dei lavori scientifici presentati, per un totale, ai fini della definizione del punteggio finale, di 100 punti.

I 60 punti da attribuire al curriculum scientifico-professionale, al dottorato di ricerca, alle pubblicazioni ed alle documentate attività di ricerca, sono così suddivisi:

- a) fino a 10 punti per il curriculum scientifico-professionale;
- b) fino a 10 punti per il dottorato di ricerca;
- c) fino a 10 punti per il programma di ricerca, adeguatamente dettagliato;
- d) fino a 15 punti per le pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità, di rilevanza scientifica e di congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare messo a bando;
- e) fino a 15 punti per attività di ricerca documentate presso soggetti pubblici e/o privati sia in Italia che all'estero.

Il candidato che abbia raggiunto un punteggio di almeno 36/60 nella valutazione del curriculum scientifico-professionale, dottorato di ricerca, pubblicazioni e documentate attività di ricerca, è ammesso al successivo colloquio.

Ai candidati che abbiano raggiunto almeno il punteggio minimo richiesto viene comunicata, attraverso pubblicazione nel sito internet dell'ateneo e, di norma, anche tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, l'ammissione, la data e la modalità del colloquio, almeno 20 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio è volto ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati e si intende superato con un punteggio di almeno 24/40.



Il punteggio totale di ogni candidato è dato dalla somma del punteggio del curriculum scientifico-professionale, del dottorato di ricerca, del programma di ricerca, delle pubblicazioni e delle documentate attività di ricerca con quello del colloquio.

Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice formula una graduatoria generale di merito secondo il punteggio di cui sopra. La graduatoria è approvata con decreto del Rettore della Luiss Guido Carli e resa pubblica sul sito dell'ateneo.

## **Articolo 10**

### **Conferimento del contratto di ricerca**

Al vincitore è conferito, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, denominato "contratto di ricerca".

Il vincitore, a pena di decadenza, deve presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto conferimento del contratto di ricerca che avverrà secondo le modalità previste dal Bando.

Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto.

Il differimento, da parte dell'Università, della presa di servizio del contrattista cittadino straniero rispetto alla data di inizio stabilita nel contratto di ricerca stipulato, è consentito qualora il differimento dipenda dai tempi richiesti per il perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per ricerca scientifica in Italia a norma di legge.

È consentito richiedere un differimento motivato della presa di servizio da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale e approvato dal Responsabile Scientifico.

La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

## **Articolo 11**

### **Rinuncia e sostituzioni**

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore prima della presa di servizio o entro tre mesi dalla stessa, si può procedere allo scorrimento della graduatoria, qualora presente. In caso di assenza di ulteriori candidati in graduatoria, previa richiesta del Responsabile Scientifico, è possibile l'emissione di un nuovo bando.

In caso di rinuncia entro i tre mesi dalla presa di servizio, lo scorrimento della graduatoria o l'emissione di un nuovo bando devono essere deliberati, previa verifica della disponibilità dei fondi, dal Consiglio di Dipartimento, su motivata richiesta del Responsabile Scientifico, ed approvata dal Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, interamente finanziati con fondi esterni per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile la sostituzione di contrattisti rinunciatari dopo la presa di servizio con candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia preventivamente accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria dei fondi del medesimo progetto di ricerca e/o di altri fondi interni. Lo scorrimento della graduatoria deve essere proposto dal Consiglio di Dipartimento, su motivata richiesta del Responsabile Scientifico, ed approvata dal Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico.

## **Articolo 12**

### **Diritti e doveri**

Il titolare del contratto di ricerca deve svolgere le attività di ricerca secondo il programma di ricerca approvato dal Dipartimento al quale afferisce, in accordo con il Responsabile Scientifico. Il contratto di ricerca conferito per un progetto specifico di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale e





finanziato interamente da fondi esterni comporta, per il titolare, un impegno pieno ed esclusivo - pari al 100% - nello svolgimento delle attività di ricerca definite nel programma approvato dal Dipartimento.

### **Articolo 13**

#### **Incompatibilità**

I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili:

- con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti privati;

I contratti di ricerca non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

### **Articolo 14**

#### **Rinnovo o proroga**

Eventuali rinnovi o proroghe dei contratti di ricerca possono essere proposti, previa verifica della disponibilità dei fondi, dal Consiglio di Dipartimento, su motivata richiesta del Responsabile Scientifico. I rinnovi o le proroghe sono approvati dal Comitato Esecutivo, sentito il Senato Accademico, entro il termine previsto dal contratto di ricerca.

La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà indicare le specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto per cui sono richiesti il rinnovo o la proroga, la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria.

La proroga del contratto di ricerca è sottoscritta nelle medesime modalità di sottoscrizione del primo.

In caso di rinnovo sarà sottoscritto un nuovo contratto, nelle medesime modalità di sottoscrizione del primo e, a seguire, dal termine dello stesso una volta terminato.

### **Articolo 15**

#### **Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Compatibilmente con le norme di legge, la Luiss Guido Carli incoraggia l'equilibrio di genere e ogni altra forma di diversità ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nel suo Gender Equality Plan.